



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3823

Seduta del 09/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI MISURE DI LIMITAZIONE DELLA MOBILITÀ PRIVATA, PREVISTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI QUALITÀ DELL'ARIA, IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PER EPIDEMIA COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Matteo Lazzarini

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;

VISTE:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*, ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il *“Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 7095 del 18/09/2017 *“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017”* e in particolare l'Allegato 2 che:

- definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- individua le misure temporanee omogenee strutturate su due livelli progressivi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento;

RICHIAMATA la d.G.R. 28/09/2020 n. 3606 *“Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19”* e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in particolare l'Allegato 4 che modifica e sostituisce, a far data dall'11 gennaio 2021, le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R. n. 7095 del 18/09/2017;

DATO ATTO della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a tutti i livelli: regionale, nazionale e internazionale;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che le citate norme statali definiscono in particolare:

- l'individuazione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata ("scenario di tipo 3") e massima ("scenario di tipo 4") gravità e da un livello di rischio alto relativamente alla diffusione del virus COVID-19;
- le misure restrittive per la popolazione da applicarsi all'interno delle zone individuate;
- che il Ministro della Salute provveda con Ordinanza all'aggiornamento dell'elenco che individua le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" o in uno "scenario di tipo 4" ;

RILEVATO che tra le misure restrittive vi sono quelle relative al divieto di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e quelle che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento sociale;

CONSIDERATO che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Lombardia è collocata in uno "scenario di tipo 4" che prevede l'applicazione delle misure più restrittive;

RITENUTO necessario intervenire in merito all'applicazione delle misure temporanee al verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti disposte dalle dd.G.R. n. 7095/17 e n. 3606/2020 prevedendo la sospensione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata (b.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello "scenario di tipo 3" o nello "scenario di tipo 4";

RITENUTO di confermare l'applicazione delle altre misure temporanee al verificarsi delle condizioni previste dalle citate dd.G.R. n. 7095/2017 e n. 3606/2020;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 "Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle dd.G.R. n. 7095/17 e n. 3606/2020, l'applicazione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata (b.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello "scenario di tipo 3" o nello "scenario di tipo 4";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge